



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ord. n.613

Del 3 luglio 2020

IL SINDACO

DATO ATTO che i settori del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

VISTO l'art. 50 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari;

CONSIDERATO in particolare che la regolamentazione introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 -Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";

RITENUTO opportuno abrogare l'ordinanza n. 11/2014 e l'ordinanza n. 10/2003 ed ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto;

VISTA la normativa citata nelle premesse del presente atto;

ORDINA

l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. Commercio al dettaglio

- 1.1 liberalizzazione degli orari** in tutto il territorio comunale, le attività commerciali, come individuate nel Decreto legislativo 31. marzo 1998, n. 114, non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura, nè alla chiusura infrasettimanale o nei giorni domenicali e festivi;
- 1.2 Comunicazione dell'orario** - L'orario praticato deve essere comunicato agli uffici attività produttive del Comune di Acri a cura dell'esercente;
- 1.3 Comunicazioni e cartelli** - Resta confermato l'obbligo per i titolari di comunicare al pubblico gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, mediante cartelli, ben visibili all'esterno dell'esercizio, o altri mezzi idonei di informazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs 114/1998, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.
E' consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell'anno o giorni della settimana.

2. Attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 2.1 liberalizzazione degli orari.** - I titolari dei pubblici esercizi possono liberamente scegliere l'orario di apertura e chiusura, devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio;
- 2.2. Comunicazione dell'orario** - L'orario praticato deve essere comunicato agli uffici attività produttive del Comune di Acri a cura dell'esercente;
- 2.3 Comunicazioni e cartelli** - Resta confermato l'obbligo per i titolari di comunicare al pubblico gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, mediante cartelli, ben visibili all'esterno dell'esercizio, o altri mezzi idonei di informazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs 114/1998, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.
- 2.4 Attività congiunta.** - l'attività di somministrazione, esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve osservare l'orario di apertura e chiusura dettata dall'attività prevalente con riferimento alla superficie riservata a ciascuna attività;
- 2.5 Obblighi.** - I gestori degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare tutte le norme applicabili in materia di sicurezza, inquinamento e igiene e sanità, inquinamento acustico;
- 2.6 Divieti.** - Resta confermato il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02,00 alle ore 06,00;

3. Locali di pubblico spettacolo e trattenimento, discoteche, night club, sale da ballo, bar, lounge bar, caffetterie e attività simili.

- 3.1 Orario.** - I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sottoposti alla verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931

n. 773, quali teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale da ballo e simili, siano almeno muniti anche di licenza ai sensi degli art 68 o 69 del medesimo, testo unico, nonché, per tutti, essere in possesso dei requisiti per ottenere l'apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 68 e dall'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*",

devono osservare il seguente orario di chiusura al pubblico:

- a) dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- b) dalle ore 24,00 alle ore 9,00;

3.2 Orario Periodo estivo e festività -

- a) periodo estivo compreso tra il 15 giugno-15 settembre nei giorni venerdì, sabato domenica e festivi l'orario può essere prolungato dal pubblico esercente fino alle ore 01,00;
- b) Festa patronale, festa fine anno l'orario può essere prolungato dal pubblico esercente fino alle ore 01,00;

3.3 Esclusioni - Non trovano applicazioni i limiti di orario suddetti, qualora l'esercizio delle attività di cui al presente punto non comporti la propagazione di emissione sonore all'esterno del locale e non comporti disturbo agli ambienti abitativi (musica di sottofondo), da comprovare con idonea certificazione rilasciata dai competenti uffici. In ogni caso i locali pubblici devono essere insonorizzati e devono osservare le norme sui livelli massimi esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno previste dal D.P.C.M. n. 125/99 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

3.4 Eccesso di rumore- Nell'ipotesi di ricorrenti lamentele della popolazione per rumore, anche ingenerato dal comportamento di avventori mediante grida, schiamazzi, sbattimento di portiere ed accensione di motori, il Sindaco, accertato il fondamento delle medesime, dispone la riduzione dell'orario di chiusura dei locali di trattenimento e svago di una o più ore fino alle ore 24.00 nei casi più gravi, fatta salva l'eventuale responsabilità penale del gestore;

3.5 Richiesta deroghe - È possibile richiedere deroghe all'orario di chiusura presentando motivata richiesta, almeno 15 giorni prima dell'evento. Le singole richieste, a seguito di valutazione del Sindaco, potranno essere accolte o rigettate.

4. Piccoli trattenimenti musicali dal vivo nei pubblici esercizi di somministrazione (piano bar, karaoke e simili)

4.1 Orario. - L'orario dei piccoli trattenimenti musicali dal vivo non costituenti pubblico spettacolo, è così stabilito:

- a) all'aperto o al chiuso dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
- b) è possibile richiedere deroghe all'orario di chiusura presentando motivata richiesta, almeno 15 giorni prima dell'evento. Le singole richieste, a seguito di valutazione del Sindaco, potranno essere accolte o rigettate.

4.2 Orario Periodo estivo e festività -

- a) periodo estivo compreso tra il 15 giugno-15 settembre nei giorni venerdì, sabato domenica e festivi l'orario può essere prolungato dal pubblico esercente fino alle ore 01,00;

5. Altre attività economiche

5.1 Attività artigianali – Le attività artigianali, compresa l'eventuale attività di vendita sul luogo di produzione, possono svolgere la loro attività senza vincoli di orario o turnazione di apertura e chiusura. La medesima disposizione si applica alla vendita diretta da parte di attività industriali.

5.2 Attività acconciatore, estetista, massaggiatori non medicali, tatuatori e affini. – l'orario giornaliero può essere articolato entro i seguenti limiti: apertura non prima delle ore 07,00 e chiusura ore 21,00 non superando le 10 ore giornaliere;

5.3. Giorni di chiusura. – Gli esercizi dovranno rimanere chiusi nei giorni festivi e domenicali e possono restare chiusi per un giorno a scelta della settimana da lunedì a sabato;

5.4 Comunicazione dell'orario – L'orario praticato deve essere comunicato agli uffici attività produttive del Comune di Acri a cura dell'esercente;

5.5 Comunicazioni e cartelli - Resta confermato l'obbligo per i titolari di comunicare al pubblico gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, mediante cartelli, ben visibili all'esterno dell'esercizio, o altri mezzi idonei di informazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs 114/1998, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.

6. Sale giochi

6.1 Orari – Si rinvia all'ordinanza sindacale n. 25/2018 che qui è da intendersi richiamata e trascritta;

6.3 Comunicazione dell'orario – L'orario praticato deve essere comunicato agli uffici attività produttive del Comune di Acri a cura dell'esercente;

7. Limitazioni per motivi di sicurezza

7.1 Esercizi di somministrazione – E' fatta salva la facoltà del Comune di emanare, con eventuale successivo atto ed in conformità a quanto indicato al punto 4 della circolare ministeriale 3644/C del 28.10.2011, per gli esercizi di somministrazione ed attività artigianali alimentari specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze tutela, specie connesse al consumo di alcolici.

8. Sanzioni

8.1 Violazione dell'ordinanza – chiunque viola le disposizioni previste dalla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad

euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 /bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 salvo l'applicazione di specifiche scansioni previste dalla normativa di riferimento

DISPONE

di rendere pubblica la presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

La polizia locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giudiziario al TAR Calabria entro 60 giorni o in alternativa al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

 IL SINDACO
Avv. Pino Capalbo